

ALLEGATO A)

<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE RESIDENZIALE PER ANZIANI</p>

MODIFICHE AL TESTO VIGENTE:

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 68 DEL 14.11.2001
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 21.02.2005
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 03.05.2011
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 05.06.2012
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 06.08.2014
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 27.04.2016
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 84 DEL 21.12.2017

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE RESIDENZIALE PER ANZIANI

TITOLO I FINALITÀ E SCOPI

Art. 1 - Finalità e scopi

1. Il Centro Sociale Residenziale di Lastra a Signa è una esperienza innovativa ed originale di coabitazione sociale a favore della comunità, riconosciuta dalla stessa Regione Toscana come modello attuativo per la sua specificità di efficienza ed efficacia nell'ambito delle politiche sociali sugli anziani.

2. L'amministrazione comunale si fa portavoce dell'efficienza del modello abitativo rappresentato dal Centro Sociale Residenziale, che si basa sull'equilibrio tra lo spazio privato e quello comune, al fine di garantire:

- a. Partecipazione alla vita di comunità
- b. Rapporti di buon vicinato e di reciprocità
- c. Economicità dei costi di gestione

3. Il Centro Sociale Residenziale, per i motivi indicati al comma precedente, è pertanto aperto alle sperimentazioni ed innovazioni, attuati con progetti di coabitazione integrati di area, di carattere intersettoriale e/o sovra comunale, anche con la diretta collaborazione ed integrazione con la Società della Salute dell'Area Nord Ovest, finalizzati alla promozione, valorizzazione e miglioramento della struttura e alla maggior qualificazione dei servizi sociali resi all'utenza.

4. Per l'attuazione e lo svolgimento in maniera adeguata dei progetti speciali e/o integrati, approvati dagli organi competenti, potranno essere riservati un numero di miniappartamenti non superiore al 10% del numero complessivo presenti in struttura, fermo restando la priorità di assegnazione ai cittadini del comune di Lastra a Signa in considerazione delle loro necessità. Pertanto tale valutazione è conseguente alla ricognizione delle richieste dei cittadini di Lastra a Signa.

5. Il presente Regolamento disciplina la gestione del Centro Sociale Residenziale - Residenze per anziani del Comune di Lastra a Signa, le modalità di ammissione al Centro, le condizioni di permanenza, le modalità di accoglienza e la partecipazione dei residenti alla conduzione del centro stesso.

TITOLO II ORGANI DI GESTIONE

Art. 2 - Organi di Gestione

1. La direzione dell'organo tecnico di gestione del Centro Sociale Residenziale, costituito dallo staff dei collaboratori assegnati al servizio sociale specifico, nei vari gradi di responsabilità e mansioni, è attribuita al responsabile del Settore n. 2 - Servizi alla persona - Sviluppo della collettività.

2. L'organo tecnico di gestione è composto, oltre al responsabile di settore, da:

- Il responsabile del servizio n. 2 - Servizi sociali - Centro Sociale Residenziale
- n. 1 assistente amministrativo
- gli operatori socio assistenziali assegnati alla struttura

3. Al fine di permettere la partecipazione dei residenti e di ulteriori rappresentanze al costante monitoraggio e funzionamento del Centro Sociale Residenziale ed al fine stesso di sviluppare proposte tese al miglioramento e qualificazione dei servizi resi, l'Amministrazione Comunale si avvale di comitato di gestione di tipo consultivo. Il comitato di gestione, coordinato nei lavori dal responsabile del Settore n. 2 - Servizi alla persona - Sviluppo della collettività, o da suo delegato, è composto nel modo seguente:

- Sindaco, o suo delegato, che lo presiede.
- Responsabile del settore n. 2 – Servizi alla persona- Sviluppo della collettività del Comune o suo delegato.
- Coordinatrice del Centro Sociale Residenziale.
- Responsabile sanitario della ASL 10 – Distretto 8 (Scandicci - Lastra a Signa)
- Rappresentante degli operatori sociali del Centro dagli stessi designato
- Sei membri designati dal Consiglio Comunale, di cui due designati dalla minoranza consiliare.
- Due rappresentanti degli anziani residenti nel Centro eletti all'inizio della legislatura dai rappresentanti stessi .
- Un rappresentante del sindacato pensionati designato dal sindacato unitario.
- Un rappresentante di associazioni di volontariato sociale presenti sul territorio.

2. La verbalizzazione delle sedute del comitato sarà redatta dal personale amministrativo del settore delegato all'uopo dal responsabile del Settore n. 2 - Servizi alla persona - Sviluppo della collettività.

Art. 3 - Competenze del Comitato di Gestione

1. Il comitato è organo consultivo dell'amministrazione comunale per la gestione del Centro Sociale.

2. Il comitato stimola e promuove la collaborazione con le organizzazioni sociali del territorio, al fine di consentire la gestione partecipata della struttura e, esprimendo pareri e proposte, favorire la massima integrazione di questa con la realtà sociale circostante. Inoltre, compete esplicitamente al Comitato:

- Prendere visione della documentazione per l'ammissione al Centro Sociale ed esprimere parere in merito allo schema di formazione della graduatoria redatto dal responsabile del servizio.
- Esaminare i corrispettivi, aggiornati annualmente sulla base dell'incremento annuo del costo della vita accertato dall'ISTAT proposti dal responsabile del servizio, salvo diverso indirizzo da parte dell'amministrazione comunale.

3) Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per l'Amministrazione Comunale.

Art. 4 - Riunioni e durata in carica

1. Il Comitato si riunisce, almeno una volta all'anno, su invito del Presidente. Le riunioni sono valide con la partecipazione di almeno sette membri in prima convocazione e 5 membri in seconda convocazione.
2. Le decisioni vengono prese a maggioranza con voto palese. Tuttavia, quando la maggioranza dei membri presenti lo richieda, la votazione può avvenire a scrutinio segreto.
3. I membri del Comitato, salvo quanto diversamente disposto, durano in carica fino alla scadenza degli organi dai quali sono stati designati. Coloro che non partecipano alle adunanze, salvo giustificati motivi, per tre volte consecutive, decadono automaticamente dalla nomina.
4. I membri scaduti restano in carica fino alla nomina dei successori.

TITOLO III PROGETTI SPECIALI E/O INTEGRATI

Art. 5

1. I progetti di area, speciali, integrati o di coabitazione di tipo innovativo in ambito sociale, che potranno essere realizzati all'interno del Centro Sociale Residenziale, con le specifiche finalità indicate all'art. 1 del presente regolamento, dovranno essere approvati dalla Giunta Comunale.
2. Avranno titolo di priorità i progetti sociali svolti in collaborazione diretta con la Società della Salute - Area Nord Ovest.
3. I progetti speciali di cui all'art.1 dovranno prevedere un corrispettivo economico da versare al Comune di Lastra a Signa per ogni inserimento in struttura secondo le modalità previste al successivo art. 16.
4. I proventi derivanti dall'attuazione del progetto speciale dovranno, fatti salvi i costi della gestione integrata e degli equilibri di bilancio, essere investiti per il miglioramento ambientale della struttura nel suo complesso, per la qualificazione o il rinnovo delle apparecchiature strumentali e per un potenziamento dei servizi resi all'utenza.

TITOLO IV ASSEGNAZIONE MINIAPPARTAMENTI

Art. 6 - Requisiti per l'ammissione

A) REQUISITI PER L'ACCESSO ORDINARIO

- A.1. Possono chiedere di essere ammessi ad alloggiare nel Centro Sociale, ottenendo a questo scopo l'assegnazione di un miniappartamento, i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
- a) Aver superato il 65° anno di età alla data di presentazione della domanda
 - b) Risiedere nel Comune di Lastra a Signa negli ultimi *cinque* anni alla data di presentazione della domanda
 - c) Essere fisicamente e psichicamente autosufficiente.
 - d) Fruire di una situazione economica non superiore alla soglia di euro 40.000,00 di valore ISEE (INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE)

ORDINARIO O STANDARD, ai sensi del DPCM 159/2013 “regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione Economica Equivalente (ISEE)” e successivo decreto attuativo del 07.11.2014, GU n. 267 del 17.11.2014.

e) Non essere o esser stato proprietario, e/o comproprietario in misura superiore al 50%, di unità immobiliari ad uso abitativo nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda.

f) Di non essere usufruttuario al momento di presentazione della domanda, salvo l’impossibilità di risiedervi per motivi socio-sanitari attestati o certificati dalle autorità competenti.

B) REQUISITI PER L'ACCESSO SPECIALE IN ATTUAZIONE DI PROGETTI INTEGRATI DI AREA

B.1. Possono chiedere di essere ammessi ad alloggiare nel Centro Sociale, ottenendo a questo scopo l'assegnazione di un miniappartamento, i cittadini, facenti parte di progetti speciali integrati di cui all'art. 1 del presente regolamento, in possesso dei seguenti requisiti:

a) Aver superato il 65° anno di età alla data di presentazione della domanda

b) Risiedere nei Comuni dell'area nord ovest negli ultimi *cinque* anni alla data di presentazione della domanda

c) Essere fisicamente e psichicamente autosufficiente.

d) Fruire di una situazione economica non superiore alla soglia di euro 40.000,00 di valore ISEE (INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE) ORDINARIO O STANDARD, ai sensi del DPCM 159/2013 “regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione Economica Equivalente (ISEE)” e successivo decreto attuativo del 07.11.2014, GU n. 267 del 17.11.2014.

e) Non essere o esser stato proprietario, e/o comproprietario in misura superiore al 50%, di unità immobiliari ad uso abitativo nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda.

f) Di non essere usufruttuario al momento di presentazione della domanda, salvo l’impossibilità di risiedervi per motivi socio-sanitari attestati o certificati dalle autorità competenti.

B.2 I cittadini che, in base alla approvazione di progetti integrati di area, sono ammessi provvisoriamente al Centro Sociale Residenziale, tramite le procedure in esse contenute, non possono acquisire la residenza nel Comune di Lastra a Signa.

Art . 7 - Deroga per inabili

1. In deroga a quanto disposto nel precedente art. 5 potrà essere ammesso al Centro il richiedente invalido per almeno 2/3, pensionato, purché in possesso degli altri requisiti e che abbia superato i 60 anni di età.

Art. 8 - Coppie

1. Qualora la domanda di ammissione sia presentata congiuntamente, per l'assegnazione di un miniappartamento doppio, da due cittadini coniugati o stabilmente conviventi da almeno tre anni alla data della domanda, è sufficiente che i requisiti di residenza ed autosufficienza siano posseduti da almeno uno dei due. In tal caso è però comunque necessario che il membro autosufficiente, o i parenti ed affini, si impegnino formalmente ad assicurare l'autosufficienza

della coppia, e che ciò sia possibile, secondo il parere dell'assistente sociale del Comune e del responsabile del servizio, senza pregiudizi per la sua condizione e salute di anziano.

2. Tale requisito è valido anche in attuazione di progetti speciali di area.

3. Ove la carenza sopravvenga dopo la immissione al Centro, la condizione di autosufficienza dovrà essere garantita anche da parte dei familiari non residenti.

Art. 9 – Autosufficienza

1. Il requisito di autosufficienza è essenziale per l'ammissione e la permanenza al Centro Sociale salvo i casi previsti dal presente regolamento. In sede di istruttoria della domanda di ammissione, o di ricezione di proposte di ammissione, il possesso di tale requisito sarà perciò esplicitamente rilevato dal servizio sociale professionale del Comune. Il servizio sociale può richiedere all'atto dell'entrata un'ulteriore documentazione.

Art. 10 - Domande

1. La domanda di ammissione, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, redatta su apposito modulo predisposto dal Comune, dovrà pervenire all'Amministrazione Comunale o direttamente ai servizi sociali dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno.

2. Per quanto riguarda l'ammissione dei residenti nei comuni dell'area nord ovest relativi all'attuazione di progetti integrati di area valgono le modalità stabilite negli accordi convenzionali posti in essere e gli inserimenti in struttura sono convalidati da appositi disciplinari d'ingresso.

Art. 11 - Istruzione della domanda

1. La domanda sarà istruita dal responsabile del servizio sociale del Comune che formulerà l'ipotesi di graduatoria al responsabile del Settore n. 2 - Servizi alla persona - Sviluppo della collettività per l'approvazione degli atti di competenza.

Art. 12 - Criteri per la formazione della graduatoria

1. La graduatoria dei richiedenti l'ammissione al centro sociale è data dalla sommatoria dei punteggi riconosciuti ad ogni richiedente, secondo i seguenti criteri:

A) CONDIZIONI SOCIO-FAMILIARI

1) Anziano o anziani soli senza figli	1000	
2) Anziano o anziani soli senza figli con significative relazioni parentali	800	
3) Anziano o anziani con figli		500
4) Anziano o anziani con grave disagio socio-familiare	300	
5) Anziano o anziani con bisogno di socializzazione, a rischio di emarginazione	200	

L'accertamento delle condizioni di cui ai punti 2), 4) e 5) dovrà essere documentato da apposita relazione del Servizio Sociale.

B) CONDIZIONI AMBIENTALI

1) Locali impropriamente adibiti ad abitazione	500	
2) Assoluta antigienicità dell'alloggio		300

3) Antigienicità relativa dell'alloggio	150
4) Provvedimento esecutivo di sfratto (escluso l'inadempienza contrattuale)	400
5) Notificazione preavviso di sfratto (Art. 608 C.P.C)	200
6) Alloggio servito da scale interne o esterne senza ascensore (a scalino)	3
7) Abitazione con rapporto superiore a 1,3 (abitanti/vano)	200
8) Abitazione priva di impianto di riscaldamento	100
9) Presenza nell'alloggio di residenza di barriere architettoniche tali da determinare una forte limitazione dell'autonomia personale	300

Per quanto attiene alla documentazione di cui al punto 9) i richiedenti dovranno presentare idonea documentazione sanitaria. L'accertamento dei requisiti circa la presenza e la tipologia di barriere architettoniche sarà effettuata direttamente dai competenti uffici comunali.

C) CONDIZIONI SOCIALI ED ECONOMICHE

Ad ogni domanda sarà attribuito un punteggio in relazione al valore ISEE ordinario dichiarato , secondo la seguente tabella ISEE:

VALORE ISEE	PUNTEGGIO
INFERIORE A € 1.999	1000
DA € 2.000 A € 3.999	900
DA € 4.000 A € 5.999	800
DA € 6.000 A € 7.999	700
DA € 8.000 A € 9.999	600
DA € 10.000 A € 11.999	500
DA € 12.000 A € 13.999	400
DA € 14.000 A € 15.999	300
DA € 16.000 A € 19.999	200
DA € 20.000 A € 30.000	100
Oltre € 30.000	0

D) ANZIANITÀ DI RESIDENZA

Per ogni anno di residenza nel Comune di Lastra a Signa saranno attribuiti punti 10, fino ad un massimo di punti 200.

E) ANZIANITÀ ANAGRAFICA

Da 70 anni a 80 di età saranno attribuiti ulteriori 100 punti secondo un criterio di gradualità (71 anni = 10 punti, 72 anni = 20 punti, 73 anni = 30 punti etc)

Oltre 80 anni di età saranno attribuiti 200 punti .

In caso di coppia viene considerata l'età media.

F) ANZIANITÀ IN GRADUATORIA

Per ogni anno di presenza in graduatoria di accesso del centro sociale residenziale vengono assegnati 5 punti al richiedente singolo o in coppia.

G) PRECEDENZE

A parità di punteggio i criteri di priorità per l'inserimento dei richiedenti in graduatoria sono:

1. Locali impropriamente adibiti ad abitazione
2. Sfratto esecutivo
3. I più anziani di età (in caso di coppia viene considerata l'età media)

H) RISERVA GENERALE

Per la valutazione complessiva della situazione socio-economica del richiedente/i il servizio sociale professionale potrà tener conto anche di altri elementi desumibili da fatti noti o da altra documentazione comunque acquisita e potrà avvalersi, ove necessario, delle banche dati e degli strumenti di verifica previsti dalla legislazione vigente.

I) FORMAZIONE GRADUATORIA

La graduatoria è approvata con determinazione dirigenziale dal responsabile dell'Area. 2 Servizi alla persona ed ha validità annuale.

Coloro che non hanno avuto l'assegnazione dell'alloggio e che si trovano in graduatoria nell'anno di validità della domanda, affinché questa sia valida anche per l'anno successivo, dovranno ripresentarla nei termini e con le modalità previste all'art. 9 del presente Regolamento.

2. Coloro che non rinnoveranno la domanda dal 1 ottobre al 30 novembre, saranno considerati rinunciatari.

Art. 13 – Assegnazione

1. Il funzionario responsabile del Settore n. 2 - Servizi alla persona - Sviluppo della collettività, sulla scorta delle risultanze della graduatoria approvata dispone l'ulteriore verifica dei requisiti di accesso, al momento dell'assegnazione, che avviene seguendo l'ordine per punteggio dei richiedenti.

2. In casi particolari ed eccezionali l'amministrazione comunale, accertata una grave situazione di disagio socio-abitativo ed acquisito il parere del servizio sociale competente, potrà comunque disporre, l'ammissione straordinaria ed eventualmente temporanea di persone anche in deroga al possesso dei requisiti previsti fatto salvo il rispetto dei punti A, B, C e D.

Le condizioni di grave situazione di disagio socio-abitativo sono individuate nelle seguenti condizioni oggettive :

- Situazioni emergenziali accertate con ordinanza
- Sfratti esecutivi non prorogabili
- Provvedimenti di espropriazione forzata
- Situazione con gravi problematiche a carattere socio-sanitario, nel rispetto dell'art. 5, lettera C) del presente regolamento

3. Nel caso in cui la graduatoria abbia in posizione utile per l'assegnazione un nucleo familiare costituito da n°1 componente ed in disponibilità per l'assegnazione ci sia un appartamento doppio, può essere accolta la proposta di assegnazione da parte dell'interessato con una maggiorazione del 30% dell'importo di compartecipazione economica mensile in capo al medesimo;

4. Al fine di rispondere a gravi emergenze socio abitative che si presentano sul territorio, in casi particolari e del tutto eccezionali, l'amministrazione comunale, accertata una grave situazione di disagio socio-abitativo ed acquisito il parere del servizio sociale competente, potrà comunque disporre, l'ammissione straordinaria ed eventualmente temporanea di persone con formule di coabitazione purché in possesso dei requisiti di accesso previsti dal regolamento.

Art.14 - Periodo di prova

1. Il funzionario responsabile del Settore n. 2 - Servizi alla persona - Sviluppo della collettività, in base alle risultanze della graduatoria approvata dispone, per un periodo di prova della durata di mesi sei, l'ammissione stessa e l'assegnazione provvisoria del miniappartamento previa sottoscrizione da parte dell'interessato/i dell'impegno di cui al successivo art. 15. Dopo il periodo di prova, il tecnico dei Servizi Sociali esprime un parere obbligatorio circa le condizioni di idoneità del richiedente/i e le conseguenze della loro ammissione al Centro sulle dinamiche sociali in atto nella struttura. In caso di parere favorevole degli organi tecnici competenti, il funzionario responsabile del Settore n. 2 - Servizi alla persona - Sviluppo della collettività dispone il provvedimento dirigenziale relativo di assegnazione definitiva.

2. Nel caso in cui il parere espresso dagli organi tecnici sia negativo, all'assegnatario provvisorio può essere assegnato, salvo il parere vincolante del responsabile del Settore n. 2 - Servizi alla persona - Sviluppo della collettività, un ulteriore periodo di prova di tre mesi decorso il quale il medesimo responsabile disporrà o il provvedimento di assegnazione definitiva o quello di rilascio dell'appartamento.

TITOLO V

NORME DI CONDUZIONE

Art. 15 - Corrispettivo ordinario

1. L'assegnatario del miniappartamento, all'atto dell'ammissione, si impegnerà a pagare, in maniera bimestrale, al Comune un corrispettivo, comprensivo della quota forfettaria per spese condominiali dal quale restano escluse le spese di manutenzione ordinaria previste dall'art. 24 del presente Regolamento di gestione, nell'importo determinato dalla Giunta Municipale ed aggiornato annualmente a seguito delle variazioni ISTAT dal funzionario responsabile dell'Area n. 2 Servizi alla persona – Sportello al cittadino.

2. In base alle disposizioni normative vigenti in materia di utilizzo dell'Indicatore della situazione economica equivalente ai sensi del DPCM 159/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione Economica Equivalente (ISEE)" e successivo decreto attuativo del 07.11.2014, GU n. 267 del 17.11.2014, il calcolo del corrispettivo mensile tiene conto dell'importo ISEE dichiarato per ogni nucleo familiare residente al centro sociale residenziale.

3. L'ammontare del corrispettivo mensile è calcolato, dagli organismi tecnici competenti, in rapporto:

- a) ai costi di gestione, tecnici e conduzione sostenuti dall'amministrazione comunale;
- b) alle dimensioni di ogni mini-appartamento codificati in cinque categorie, tre per i singoli e due per i doppi:
 - ▶ singolo standard (mq. 19) = S
 - ▶ singolo medio (mq. 24) = M
 - ▶ singolo grande (mq. 29) = SG

► doppio standard (mq. 38) = D

► doppio grande (mq. 46) =DG

c) Alla fascia ISEE di appartenenza;

4. Ogni anno il personale addetto richiederà la presentazione dell'ISEE ordinario aggiornato ad ogni nucleo familiare assegnatario del minialloggio. La mancata presentazione da parte dell'assegnatario della documentazione ISEE richiesta, comporterà l'applicazione dell'importo massimo previsto per la tipologia del miniappartamento.

5. Nel caso in cui l'assegnatario non usufruisca del proprio appartamento, salvo che per comprovati ed accertati motivi straordinari (ricovero ospedaliero etc.), per un periodo superiore a 90 giorni nell'arco di un anno solare il corrispettivo verrà maggiorato del 100% rispetto al periodo di non utilizzazione.

Art. 16 - Corrispettivo progetti integrati speciali

Il corrispettivo dovuto al Comune di Lastra a Signa per l'ammissione al Centro Sociale Residenziale di soggetti non residenti, relativo alla attuazione di progetti integrati speciali di area approvati dagli organi competenti, di cui all'art. 5 del presente regolamento, è disciplinato negli accordi convenzionali stabiliti tra i soggetti firmatari del progetto medesimo.

Art. 17 - Revoca dell'assegnazione

1. Il funzionario responsabile del Settore n. 2 - Servizi alla persona - Sviluppo della collettività può disporre l'immediata revoca dell'assegnazione dell'alloggio al Centro Sociale nei seguenti casi:

1. Qualora, al di fuori dei casi di cui all' art. 7, 2° e 3° comma, un residente nel Centro Sociale perda irreversibilmente l'autosufficienza psico-fisica (condizione da certificarsi con le modalità di cui all' art. 8)
2. Qualora il residente abbia in modo costante e continuativo un comportamento pericoloso o dannoso per sé, verso gli operatori in servizio e/o verso gli altri residenti ed in generale verso la comunità in cui risiede.
3. Qualora il residente, pur nella massima libertà di movimento e organizzazione della propria vita, non risulti avere residenza effettiva, ma solo dimora occasionale.
4. Qualora il residente non provveda ai regolari pagamenti del corrispettivo di cui all'art. 14 per oltre un quadrimestre, salvo casi eccezionali legati all'impossibilità oggettiva al pagamento, accertati e comprovati dal servizio sociale professionale.
5. Qualora l'assegnatario diventi proprietario di una unità immobiliare ad uso abitativo posta nel comune di Lastra a Signa.

2. Nel caso di ammissione straordinaria legata all'attuazione di progetti integrati di area, approvati dagli organi competenti, il funzionario responsabile del Settore n. 2 - Servizi alla Persona - Sviluppo della collettività, potrà disporre l'immediata revoca dell'assegnazione dell'alloggio al Centro Sociale in base agli indirizzi e volontà di revoca del progetto medesimo e degli accordi convenzionali in essere, espressamente approvati dalla Giunta Comunale.

Art. 18 - Obbligo dei parenti

1. I congiunti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, o i parenti o affini dovranno obbligarsi in solido e per iscritto, al momento dell'ammissione del parente o affine al Centro, ad assicurargli la necessaria assistenza e in particolare a farsi cura e carico della sua idonea sistemazione in caso di perdita, anche temporanea, dell'autosufficienza psichica o fisica.

Art. 19 – Assistenza alla persona

1. In caso di perdita totale e permanente dell'autosufficienza dell'assegnatario, ed in attesa dei normali provvedimenti di revoca dell'assegnazione di cui all'art. 17, si attua una procedura di emergenza consistente in:

- a) se l'anziano è solo, la situazione temporanea di criticità viene gestita dal servizio sociale professionale che attiverà opportuni interventi a tutela della persona;
- b) se l'anziano ha figli può essere autorizzato da parte del servizio sociale professionale un periodo di tempo limitato alla famiglia per organizzare il passaggio dal Centro Sociale Residenziale ad una nuova ed adeguata situazione assistenziale. In tale periodo sarà possibile concordare con i servizi sociali medesimi la presenza di personale esterno per l'assistenza continuativa al fine di rispondere in maniera adeguata alle complessive esigenze dell'anziano.

2. In caso di perdita temporanea dell'autosufficienza da parte dell'assegnatario i servizi sociali possono autorizzare una assistenza continuativa adeguata con personale esterno, solo per il periodo necessario al ripristino delle condizioni di autosufficienza.

Art. 20 - Modalità accoglienza temporanea soggetti esterni

1. Nel caso in cui l'anziano residente decida di accogliere, per più di un giorno, parenti o affini, e compatibilmente con gli spazi abitativi, deve darne immediata comunicazione al funzionario responsabile del Settore n. 2 - Servizi alla persona - Sviluppo della collettività.
2. Ove la permanenza, per motivi straordinari, sia superiore a tre giorni, il parente o l'affine deve farne richiesta motivata al funzionario responsabile del Settore n. 2 - Servizi alla persona - Sviluppo della collettività.
3. Nel caso in cui l'anziano residente decida di riaccogliere per più di un giorno altri soggetti esterni deve farne richiesta, per la necessaria autorizzazione di permanenza nella struttura, al funzionario responsabile del Settore n. 2 - Servizi alla persona - Sviluppo della collettività .

Art. 21 – Caso di separazione/divorzio

Nel caso in cui i coniugi o conviventi decidano di procedere ad una separazione della coppia, dovranno decidere autonomamente eventuali soluzioni abitative alternative al centro sociale. In ogni caso l'amministrazione comunale concede la possibilità di procedere alla domanda di un nuovo mini appartamento attraverso la regolare partecipazione al bando di assegnazione, annualmente pubblicato.

Art. 22 - Caso di decesso

1. In caso di decesso di un residente nel Centro il miniappartamento assegnatogli tornerà nella piena disponibilità del Comune entro un mese dalla data dell'evento.
2. Ove non esistano eredi conosciuti dai servizi sociali l'appartamento sarà sottoposto ad inventariazione dalle competenti autorità. Per i successivi adempimenti, nel rispetto del codice civile, il Comune potrà disporre la liberazione dell'alloggio.
3. I mobili e le masserizie di proprietà del deceduto eventualmente giacenti nel miniappartamento, salvo diversa disposizione testamentaria o dei legittimi eredi, saranno idoneamente custoditi dal Comune per un mese, trascorso il quale, se non legittimamente rivendicate o situazioni particolari, diverranno di proprietà comunale.
4. Qualora deceda il membro di una coppia il membro rimasto in vita sarà trasferito in un miniappartamento singolo ove questo sia necessario per soddisfare le esigenze di ammissione della prima domanda in graduatoria. In caso di più miniappartamenti doppi abitati da una sola persona si procederà al trasferimento tenendo conto della data di morte del coniuge.
5. Il trasferimento dovrà essere effettuato entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento del Funzionario responsabile del servizio.
6. Al soggetto inadempiente alla tempistica stabilita sarà applicata una maggiorazione della compartecipazione economica pari al 40% dell'ultima fascia di applicazione dell'ISEE.

Art. 23 - Trasferimenti interni

1. Le persone che alloggiano al Centro Sociale possono trasferirsi in un appartamento rimasto libero, del medesimo tipo, per migliorare la propria condizione abitativa (appartamento singolo con appartamento singolo e doppio con doppio).
2. Per il cambio di alloggio verrà redatta annualmente una graduatoria con validità dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.
3. Dal 1° giugno al 30 giugno i residenti interessati a cambiare il proprio appartamento potranno presentare domanda al Responsabile dell'Area n. 2 Servizi alla persona – Sportello al cittadino. Le domande decadranno automaticamente il 30 giugno dell'anno successivo. Per la compilazione della graduatoria verrà data priorità a:
 - a) Anzianità di permanenza al centro sociale
 - b) A parità di anzianità di permanenza sarà valutata l'anzianità anagrafica
4. I criteri di assegnazione di appartamenti singoli o doppi restano invariati (i bilocali sono destinati a coppie di persone aventi entrambi diritto di assegnazione, i monolocali a persone singole).
5. Non entrano in graduatoria coloro che dispongono di un appartamento doppio e che rimasti soli devono obbligatoriamente trasferirsi in un appartamento singolo ai sensi dell'art. 19. Chi ha già effettuato uno spostamento ai sensi dell'art. 19, può comunque presentare domanda di cambio di appartamento alla prima scadenza utile e l'anzianità di permanenza verrà calcolata in riferimento alla data di ingresso al Centro Sociale.
6. La presentazione della domanda non vincola l'interessato al cambio di appartamento qualora se ne presentasse l'occasione e ne avesse diritto. In caso di rinuncia la possibilità sarà offerta ad altri utilmente collocati in graduatoria.
7. In caso di spostamento tutte le spese di sistemazione dell'appartamento di destinazione sono a carico del nuovo assegnatario. L'assegnatario avrà 20 giorni di tempo per rilasciare il vecchio alloggio dalla data di consegna delle chiavi del nuovo appartamento. Nell'eventualità in cui tale termine non sia rispettato il diritto alla nuova assegnazione decadrà automaticamente.

8. Nell'ipotesi in cui un residente abbia già provveduto ad effettuare uno spostamento ai sensi del presente articolo questo non potrà presentare una nuova domanda di trasferimento per i 5 anni successivi.

9. Fatti salvi i requisiti di ingresso, possono inoltrare richiesta di spostamento o di assegnazione di un alloggio singolo anche coloro che, non facendo parte del progetto della Società della Salute, hanno fatto ingresso al centro sociale a seguito di grave emergenza sociale attraverso la formula della coabitazione, nel caso in cui si ravvisino situazioni di incompatibilità di convivenza.

Art. 24 - Inserimenti in Residenze Sanitarie Assistite

1. In caso di inserimento in RSA di un residente del Centro Sociale Residenziale il miniappartamento assegnato tornerà nella piena disponibilità del Comune entro un mese dalla data dell'evento.

Art. 25 – Miglioramenti ambientali

1. Ove l'assegnatario intenda apportare migliorie ambientali che implicino piccoli lavori edili o sanitari all'interno dell'appartamento, deve essere debitamente autorizzato, in forma scritta, dalla direzione dei servizi tecnici del Comune. Tali migliorie, che sono comunque realizzate a totale carico dell'assegnatario, restano attribuite al patrimonio disponibile del Comune e non comportano alcun beneficio sul corrispettivo mensile versato al Comune.

2. In attuazione di progetti integrati di area di cui all'art. 1 del presente regolamento, il Comune dovrà destinare, fatti salvi gli equilibri di bilancio, le maggiori risorse introitate, o parte di esse, al miglioramento ambientale e/o una migliore qualificazione dei servizi del Centro Sociale Residenziale.

Art. 26 – Apparecchiature tecniche

1. È vietata l'installazione di apparecchiature tecniche ad alto assorbimento energetico all'interno dell'appartamento.

Art. 27 – Interventi di manutenzione ordinaria

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria che non comportano cambiamenti strutturali dell'impianto idraulico od elettrico, relativi ad ogni singolo appartamento, sono a carico dell'assegnatario residente, salvo esplicita deroga richiesta dal servizio sociale competente.

Art. 28 - Servizi di comunità

I servizi di comunità all'interno della struttura Centro Sociale Residenziale sono da intendersi:

1. Assistenza alla persona di carattere sociale ed educativo diretta agli anziani privi di parenti tenuti all'assistenza ai sensi di legge o di valide figure parentali/amicali di riferimento; i progetti assistenziali personalizzati vengono valutati dal coordinamento professionale del servizio sociale in stretta collaborazione con gli operatori addetti;

2. Uso lavatrici ed asciugatrici in dotazione con pagamento, ad un costo agevolato, tramite abbonamento annuale, in unica soluzione o da aggiungersi in quota parte al canone mensile;

3. Assistenza tecnica ed interventi di manutenzione straordinaria agli appartamenti e tutto ciò che non è compreso nel precedente art. 27;
4. Attività di socialità organizzate all'interno della struttura e presso villa la Guerrina;
5. Postazione computer e wi fi gratuita;

Art. 29 – Il Centro sociale residenziale e Villa “La Guerrina”

1. Preso atto che con determina dirigenziale n. 464 del 03/06/2011 il complesso immobiliare “Villa la Guerrina” viene inserito nei beni patrimoniali del Comune, in seguito al lascito testamentario della Sig.ra Marcella Pertici, con l'onere, posto a carico del legatario, di destinare l'immobile “a residenza ,anche solo estiva, per anziani quali assistiti del Centro Sociale gestito dal Comune medesimo,,” il complesso immobiliare “Villa la Guerrina” si fa pertanto sede di progetti di integrazione sociale a beneficio degli anziani residenti del Centro Sociale, o utilmente collocati nella apposita graduatoria, che prevedano soggiorni giornalieri o anche periodi di residenzialità. Così come per le aree del Centro Sociale Residenziale, gli spazi a disposizione di Villa la Guerrina ed il relativo parco circostante, potranno essere luogo di attività ed eventi di socialità, da organizzare anche con la collaborazione dell'associazionismo locale.

Art. 30 – Attività di socializzazione

1. Il Centro Sociale Residenziale, e le aree ed i beni immobili ad esso funzionalmente collegati, sono luogo di partecipazione dei cittadini alla vita di comunità, nei quali l'anziano diventa partecipe e protagonista attivo della propria autonomia.
2. Presso le aree comuni del plesso Centro Sociale Residenziale, delle sue pertinenze ed aree esterne, di Villa “La Guerrina” e del relativo parco circostante, il Comune organizza periodicamente, avvalendosi dei competenti uffici, attività ricreative e/o di socializzazione ed eventi socio-culturali con la collaborazione della Consulta del Volontariato e dell'associazionismo locale.
3. Le attività di socializzazione organizzate presso il Centro Sociale Residenziale vengono promosse, programmate e pubblicizzate attraverso i normali mezzi di comunicazione a disposizione del Comune. L'accesso e la partecipazione alle attività di socializzazione può essere estesa a tutta la cittadinanza.